


# Agenti, risponde uno solo

## Nel registro imprese due sedi per i mediatori

DI MARCO OTTAVIANO

**U**n solo legale rappresentante per gli agenti di commercio, nel caso operino in società con più rappresentanti legali. Nel caso di società di persone, nello statuto va indicato il legale rappresentante titolare all'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza. Nel caso di società di capitali dal verbale del consiglio di amministrazione deve risultare l'attribuzione ad un solo amministratore della delega in esclusiva dei poteri inerenti l'attività di agenzia e rappresentanza. Pertanto, qualora dall'atto costitutivo o da un verbale del consiglio di amministrazione risulti espressamente che il mandato per l'attività agenziale è affidato solamente ad uno dei legali rappresentanti (quindi con l'esclusione esplicita degli altri), solo quest'ultimo dovrà possedere i requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza. Queste le indicazioni contenute nel parere MiSe del 3 febbraio 2015 prot. n. 14459 in risposta ad un quesito in merito al riconoscimento dei requisiti abilitanti all'esercizio di agenti e rappresentanti di commercio.



nisti che siano preventivamente iscritti in ordini o collegi professionali, ovvero presso le camere di commercio negli elenchi dei periti ed esperti. Fermo restando, naturalmente, che l'iscrizione

nell'elenco dei periti di una camera di commercio non abilita in alcun modo a svolgere eventuali attività riservate per legge a professioni per le quali è prescritta l'iscrizione in ordini o collegi professionali, ove il perito in questione non possiede anche il titolo professionale prescritto. Non compete al MiSe la valutazione delle esperienze professionali e dei curricula degli aspiranti

all'iscrizione negli albi dei Ctù presso i tribunali, come pure degli aspiranti all'iscrizione negli elenchi camerale dei periti ed esperti, tenuto conto che il potere valutativo è di totale competenza dei medesimi tribunali e delle locali commissioni camerale. Questo è quanto sostiene il MiSe con il parere 27 gennaio 2015 prot. n. 10301.

© Riproduzione riservata

### I pareri su agenti di commercio, mediatori e Ctù

**Agenti di commercio** (parere 3 febbraio 2015 prot. n. 14459)

Un solo legale rappresentante quale unico titolare di specifico mandato all'esercizio dell'attività di agenzia e rappresentanza nel caso di società con più rappresentanti legali.

**Mediatori** (parere 29 gennaio 2015 prot. 12059)

È possibile l'iscrizione al registro delle imprese sia dell'unità locale della società di mediazione, che dell'impresa individuale esercitante la medesima attività, con la stessa ubicazione fisica

**Ctù e periti** (parere 27 gennaio 2015 prot. n. 10301)

L'iscrizione nell'elenco dei periti di una camera di commercio non abilita in alcun modo a svolgere eventuali attività riservate per legge a professioni per le quali è prescritta l'iscrizione in ordini o collegi professionali.

**MEDIATORI.** È possibile l'iscrizione al registro delle imprese sia dell'unità locale della società di mediazione, che dell'impresa individuale esercitante la medesima attività, con la stessa ubicazione fisica. Fermo restando, naturalmente, che adeguate informazioni/indicazioni pubblicitarie dovranno essere opportunamente evidenziate nei confronti dei terzi in generale e della clientela in particolare, con riferimento innanzitutto alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3 del citato decreto ministeriale mediatori del 26 ottobre 2011 («per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale»), ma anche con riguardo alla certificazione e dimostrazione della qualifica rivestita, attraverso l'utilizzo della tessera personale di riconoscimento. Tutto questo lo prevede il parere MiSe del 29 gennaio 2015 prot. 12059.

**ISCRIZIONE ALBO CTU.** È lasciata alla totale autonomia dei tribunali locali l'eventuale ricorso, quali Ctù, a profes-